

Sl Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO il decreto ministeriale 23 gennaio 2017, n. 25, di seguito D.M. 25/2017 - registrato presso UCB il 15 febbraio 2017 con il n. 25 e presso la Corte dei Conti il 20 febbraio 2017 al Foglio 1 Reg. n. 950 - con cui è disciplinata l'erogazione delle risorse delle annualità 2017, 2018 e 2019 del Fondo comma 866, Articolo 1, Legge 28 dicembre 2015, n. 208, destinate all'acquisto di autobus per il TPL presso fornitori aggiudicatari di forniture a seguito dell'espletamento della gara ad evidenza pubblica indetta dalla Società CONSIP individuata quale centrale di committenza;

VISTO il comma 866 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per i tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale nel quale confluiscono, previa intesa con le regioni, ... omissis ..., e successivi rifinanziamenti;

VISTO il decreto ministeriale 15 maggio 2018, n. 261, di seguito D.M. 261/2018 - registrato presso UCB il 23 maggio 2018 con il n. 958 e presso Corte dei Conti il 11 giugno 2018 al Foglio 1 Reg. n. 1959 -, con cui sono stati prorogati i termini temporali entro cui presentare le istanze di erogazione delle risorse di cui al D.M. 25/2017;

VISTA la comunicazione n. 1471 della Conferenza Stato - Regioni del 25 gennaio 2019 inerente alle criticità rilevate nell'utilizzo dei fondi per l'acquisto di materiale rotabile e sull'adozione di un meccanismo di monitoraggio;

VISTA la nota del Coordinamento Tecnico Infrastrutture, Mobilità e Governo del Territorio nell'ambito del Coordinamento delle Regioni, relativa alla riunione del Tavolo Tecnico Investimenti materiale rotabile del giorno 08 marzo 2019 con cui è rappresentata la necessità di prorogare ancora i termini di scadenza per la finalità di erogazione delle risorse, stabiliti nel Decreto Ministeriale D.M. 25/2017, già oggetto di proroga con il D.M. 261/2018;

VISTI gli esiti della Conferenza Stato – Regioni del 16 maggio 2019 in cui le Regioni hanno presentato l'Ordine del Giorno 19/86/SRFS/C4 di richiesta di impegno per il Governo al fine di superare le difficoltà attuative del D.I.M. 345/2016 e del D.M. 25/2017, modificato dal D.M. 261/2018, in materia di finanziamento per gli investimenti per il TPL;

CONSIDERATO che nel documento Ordine del Giorno 19/86/SRFS/C4 della Conferenza sono contenute richieste di modifica derivanti da criticità rilevate non ascrivibili a mancanze da parte dei soggetti beneficiari;

ATTESA la necessità di modificare il termine prefissato nel D.M. 25/2017 per l'emissione degli ordinativi, e non posticipato con il D.M. 261/2018, essendo divenuto, in particolare per una delle annualità, non osservabile in conseguenza della ritardata stipula della convenzione di CONSIP con i fornitori, perché antecedente alla stessa;

RITENUTO opportuno modificare i termini temporali previsti dal D.M. 25/2017, a causa dalle problematiche sull'effettiva esigibilità dei lotti previsti, sulla procedura da seguire per l'emissione dell'ordinativo tramite la piattaforma CONSIP, che per la stima dei tempi di consegna degli autobus diradata rispetto quanto previsto, sia per le previsioni indicate nelle convenzioni stipulate che per i rallentamenti di produzione di un fornitore;

RITENUTO opportuno precisare modalità procedurali per le rendicontazioni, che consentano una attuazione delle stesse con una maggiore flessibilità sia nella presentazione delle istanze di erogazione che della documentazione per le rendicontazioni, precisando la possibilità di differimenti nella trasmissione di parte della documentazione inerente alla spesa regionale, ed agevolando in tal modo le regioni a procedere ad una liquidazione più sollecita di risorse;

CONSIDERATO che non è stato ancora aggiudicato da CONSIP uno dei lotti previsti nell'allegato al D.M. 25/2017, rimesso a gara per mancanza di offerte;

RITENUTO necessario adottare un nuovo decreto in sostituzione del D.M. 261/2018, contenente riferimenti puntuali all'articolazione del D.M. 25/2017, nella ridefinizione dei diversi termini e condizioni;

RITENUTO necessario individuare i termini temporali per l'emissione degli ordinativi, per le diverse annualità e per i diversi lotti, dal termine stabilito nella convenzione o accordo quadro stipulata da CONSIP per l'accesso alla piattaforma informatica finalizzato alla emissione di ordinativi per forniture oggetto dei singoli lotti in cui sono articolate le offerte;

RITENUTO conveniente far discendere i termini temporali per la presentazione delle istanze a partire dai termini per l'emissione degli ordinativi stabilita nella convenzione o accordo quadro, tenendo conto della tempistica stabilita nella convenzione o accordo quadro per la consegna delle forniture;

RITENUTO necessario che CONSIP nella comunicazione al Ministero della avvenuta stipula di convenzione o accordo quadro evidenzi il termine per l'emissione ordinativi e la eventuale proroga dello stesso concessa per cause impreviste;

RITENUTO conveniente unificare i termini temporali per l'emissione ordinativi nonché per le istanze di rendicontazione relativamente alle diverse annualità, anche nella considerazione che non sarebbe attuale l'individuazione di termini differenziati per la singola annualità, una volta trascorsi i primi due anni di disponibilità delle risorse;

RITENUTO opportuno consentire la rendicontazione anche per il mancato integrale utilizzo delle risorse per temporanea indisponibilità documentale in conseguenza a ritardi nella consegna di qualche fornitura;

RITENUTO opportuno consentire l'utilizzo delle risorse relative alle forniture non oggetto di rendicontazione entro i termini, prevedendo una decurtazione pari alle penalità e risarcimenti il cui ammontare sia sottoposto a valutazione da parte di CONSIP sulla conformità con le condizioni poste nella convenzione o accordo quadro;

RITENUTO opportuno che con l'acquisto di autobus contribuiti con le risorse di cui al presente decreto sia conseguito anche l'obiettivo di garantire all'utenza un'offerta che si attesti almeno ad un livello di qualità minimo, da garantire uniformemente ai tutti i servizi di TPL eserciti sia con gli autobus da finanziare con le risorse del presente decreto, al pari di altre fonti di finanziamento, che con gli autobus di altre forniture per l'accertamento del cofinanziamento;

RITENUTO opportuno, nel superamento dei termini temporali contenuti nel D.M. 261/2018, che tale decreto risulti abrogato dal momento della intervenuta efficacia dell'adozione del presente decreto, non potendo il precedente continuare a costituire riferimento alcuno per le modifiche apportate;

CONSIDERATO altresì che, da quanto rappresentato nella comunicazione del Coordinamento trasmessa il 25 luglio 2019 protocollata al RU n. 5496, nell'offerta dei lotti merceologici indicati nell'allegato al D.M. 25/2017 non sono ricomprese le tipologie di autobus che soddisfano tutte le esigenze del servizio di interesse delle medesime;

ATTESO che non è possibile consentire l'utilizzo delle risorse assegnate alle singole regioni senza ricorrere alla procedura centralizzata, in quanto tale modifica è da considerarsi sostanziale rispetto ai contenuti del decreto 25/2017;

CONSIDERATO comunque opportuno che l'integrale utilizzo delle risorse di cui al decreto 25/2017 sia resa possibile mediante la definizione da parte di CONSIP di nuove offerte di autobus riconducibili a esigenze specifiche delle singole regioni interessate;

CONSIDERATO che solo a seguito delle comunicazioni da parte delle regioni interessate, la società CONSIP potrà essere posta in condizione di definire gli ulteriori lotti da prevedere per la nuova gara attualmente in preparazione, con cui potrà essere conseguito l'accrescimento dell'offerta merceologica di cui ai lotti elencati nell'allegato al D.M. 25/2017, ripristinando contestualmente le disponibilità dell'offerta di alcuni degli stessi lotti venuta meno a seguito del registrato esaurimento di disponibilità;

RITENUTO opportuno allegare un prospetto tecnico al presente decreto in cui sia genericamente delineata l'offerta complessiva prevista, ricomprendente ulteriori possibilità di offerte merceologiche concretizzabili in lotti aggiuntivi rispetto ai lotti indicati nell'allegato al D.M. 25/2017, uno dei quali è stato già oggetto di una modifica con il D.M. 261/2018;

RITENUTO conseguentemente necessario rinviare a successiva comunicazione alle regioni la definizione di dettaglio dei lotti con la puntuale descrizione delle caratteristiche ed indicazione delle quantità complessive di autobus ordinabili, una volta stipulate le nuove convenzioni con i fornitori;

CONSIDERATO che le modifiche introdotte con il presente decreto, non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale 16 settembre 2016, n. 211, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015), nella parte in cui prevede che le modalità di attuazione dei commi da 223 a 227 e la ripartizione delle risorse su base regionale siano stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato "sentita" la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anziché "d'intesa" con la Conferenza stessa;

RISULTATO necessario acquisire l'intesa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul testo del presente decreto;

VISTA l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 1° agosto 2019, Rep. Atti n. 146/CSR;

DECRETA

Articolo 1

(Modifiche all'Articolo 2 del D.M. 25/2017)

- 1. Al comma 2 sono sostituite le espressioni:
 - a) "entro cinque mesi dalla data di comunicazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'avvenuta stipula della convenzione di cui all'articolo 5 del presente decreto"
 - "entro i termini di cui al comma 2-bis e 2-ter";
 - b) "entro i primi tre mesi di ciascuno degli stessi anni"
 - "entro i medesimi termini di cui ai citati comma 2-bis e 2-ter";
- 2. Dopo il comma 2 sono aggiunti i comma 2-bis e 2-ter:
- 2-bis. Il termine per l'emissione degli ordinativi per le forniture riferibili ai lotti di cui alle convenzioni di cui al comma 1 articolo 5, stipulate a seguito delle aggiudicazioni della gara CONSIP denominata "Autobus 3" è stabilito nel 01 agosto 2020;

2-ter. Il termine per l'emissione degli ordinativi per forniture riferibili ai ulteriori lotti di cui alle convenzioni o agli accordi quadro di cui al comma 1 dell'articolo 5, stipulati a seguito delle nuove gare di CONSIP successive alla gara "Autobus 3", è evidenziato nella comunicazione alle Regioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'avvenuta stipula della convenzione o accordo quadro di cui al comma 2 dell'articolo 5;

Articolo 2

(Modifiche all'Articolo 4 del D.M. 25/2017)

- 1. Il comma 1 è modificato sostituendo l'espressione "Le tipologie e gli equipaggiamenti ..." con "Gli equipaggiamenti ...";
- 2. Dopo il comma 1 sono aggiunti i comma 1-bis e 1-ter:

1-bis. Nell'allegato 2 al presente decreto, sono indicati genericamente gli autobus ordinabili, suddivisi per caratteristiche di configurazione, classe e tipologia di servizio, di diversa lunghezza e alimentazione, oltre ai requisiti e alle carattettiristiche minime;

1-ter. Con la comunicazione di cui al comma 1-ter dell'articolo 2 è trasmessa alle regioni la dettagliata esposizione dei nuovi lotti in aggiunta ai lotti precedenti per cui si registrano disponibilità di offerta;

- 2. Il comma 2 è modificato sostituendo l'espressione "relative opzioni." con "relative opzioni, fatto salvo quanto al comma 2-bis";
- 3. Dopo il comma 2 sono aggiunti i comma da 2-bis a 2-quinquies:

2-bis. Le forniture di autobus corredate dagli equipaggiamenti relativi alle predisposizioni definite nell'allegato, o da equipaggiamenti aggiuntivi possono essere ricomprese nel finanziamento al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2-ter e 2-quater;

2-ter. Le forniture di autobus corredate da equipaggiamenti relativi alla predisposizione per la validazione elettronica possono essere ricomprese nel finanziamento, purché la stessa o l'implementazione dell'intero sistema di bigliettazione sia interoperabile ai sensi del D.M. 27 ottobre 2016, n. 255, come pure possono essere ricomprese nel finanziamento le forniture corredate dall'equipaggiamento relativo al rilevamento della posizione in marcia quando lo stesso risulti integrato con il sistema citato e corredato almeno di chiamata di emergenza;

2-quater. La condizione di cui ai comma 2-ter presuppone che il parco veicolare dell'impresa presso cui sono da utilizzare sia costituito da unità di autobus già attrezzate o in corso di attrezzaggio con gli equipaggiamenti di cui alle predisposizioni, ovvero che regione o enti locali competenti abbiano avviato programmi di adozione o di estensione dei sistemi citati o prevedano equipaggiamenti particolari in relazione a specifiche esigenze di territorio.

2-quinquies. Gli importi delle risorse utilizzate ricomprendono i costi per gli equipaggiamenti di cui al comma 2-bis attribuiti alle singole unità, anche se tali costi risultano in fatture diverse dalla fattura di acquisto dell'autobus in cui sono installati, o se tali equipaggiamenti sono stati ordinati separatamente nel rispetto comunque del termine temporale dell'istanza di cui alla relativa rendicontazione;

- 3. Dopo il comma 2-quinquies è aggiunto il comma 3:
 - 3. La definizione delle tipologie e caratteristiche degli autobus oggetto dei lotti merceologici con le disponibilità quantitative previste nell'offerta, sulla base di profili tecnici di autobus delineati dalle regioni interessate, è comunicata alle regioni all'avvenuta formalizzazione dell'aggiudicazione

dopo la gara CONSIP e ulteriormente puntualizzata con la comunicazione di cui al comma 2 dell'Articolo 2;

Articolo 3

(Modifiche all'articolo 5 del D.M. 25/2017)

- 1. Il comma 1 è modificato con l'aggiunta dell'espressione alla fine:
 - "o di accordo quadro ai sensi dell'articolo 54 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50."
- 2. Il comma 2 è modificato come segue:
- 2. "La CONSIP S.p.a. fornisce comunicazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'avvenuta stipula della singola convenzione o accordo quadro, in cui risulta evidenziato il termine per l'accertamento di cui al comma 2-ter dell'Articolo 2."
- 3. Dopo il comma 2 è aggiunto il comma 2-bis:

2-bis. Il termine di cui al comma 2 eventualmente rideterminato a seguito di eventuale proroga stabilita da CONSIP, non superiore a 12 mesi, per cause impreviste rese note da CONSIP e successive alla stipula di cui al comma 2, è comunicato alle regioni dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Articolo 4

(Modifiche all'Articolo 7 del D.M. 25/2017)

- 1. Alla lettera a) dei comma 3, 4 e 5 è sostituita l'espressione "convenzione" con "convenzione o accordo quadro";
- 2. Alla lettera a) dei comma sotto richiamati, sono sostituite le espressioni:
 - -al comma 3: "entro sei mesi dalla data di comunicazione", al comma 4: "entro il 31 maggio 2018" e al comma 5: "entro il 31 maggio 2019", con la medesima espressione:
 - "entro due mesi dal termine di cui ai comma 2-bis e 2-ter dell'Articolo 2;".
- 3. Alla lettera b) dei comma sotto richiamati, sono sostituite le espressioni:
 - -al comma 3: "entro sedici mesi dalla data di comunicazione", al comma 4: "entro il 31 ottobre 2019" e al comma 5: "entro il 31 ottobre 2020", con la medesima espressione:
 - "entro undici mesi dal termine di cui ai comma 2-bis e 2-ter dell'Articolo 2.";
- 4. Dopo il comma 5 sono aggiunti i comma da 5-bis a 5-septies:
 - 5-bis. Con l'istanza di cui alla lettera b) dei comma 3, 4 e 5 è erogata anche la quota del 40% di cui alla lettera a) dei medesimi comma, nel caso di mancata presentazione delle relative istanze;
 - 5-ter. In deroga alla lettera b) ai comma 3, 4 e 5, può essere trasmessa, entro il termine ivi stabilito, l'istanza anche nel caso di mancato utilizzo integrale delle risorse assegnate per ritardi di fornitura conseguenti a causa

non prevedibile, non attribuibile alla regione o all'impresa, per l'erogazione delle risorse effettivamente utilizzate per le forniture rendicontate;

5-quater. Con l'istanza di cui al comma 5-ter è erogata anche la quota del 40% delle risorse rendicontate, nel caso di mancata presentazione delle istanze di cui alla lettera a) dei comma 3, 4 e 5;

5-quinquies. Le risorse relative a rimanenti unità di autobus di forniture per le quali non sia stata presentata istanza entro i termini stabiliti alla lettera b), comma 3, 4 e 5 per ritardata fornitura, sono erogate a presentazione di un'unica ulteriore istanza, con la decurtazione di cui al comma 5-sexties;

5-sexties. La decurtazione di cui al comma 5-quinquies è determinata applicando la quota percentuale regionale sulle risorse di finanziamento all'ammontare delle penalizzazioni sui pagamenti ai fornitori, qualora non ricomprese negli importi rendicontati, asseverato da CONSIP S.p.a tramite verifica di conformità contrattuale, da presentare con l'istanza;

6-septies. La decurtazione di cui al comma 5-septies è applicata, con le medesime modalità ivi precisate, anche alle risorse rendicontate di cui ai comma 3, 4 e 5 relativamente alle forniture consegnate dopo il termine contrattuale;

6-octies. Alle erogazioni di risorse utilizzate per le forniture consegnate all'impresa in ritardo rispetto ai termini contrattuali, è revocata la quota, determinata come al comma 5-sexties, relativa a partite risarcitorie riconosciute all'impresa, di cui assume conoscenza la regione interessata e dalla stessa comunicate al ministero.

5. Dopo il comma 7 è aggiunto il comma 7-bis:

7-bis. Gli autobus per l'accertamento del cofinanziamento di cui al comma 7, devono possedere almeno gli equipaggiamenti obbligatori minimi di cui all'allegato 2, considerando tuttavia che il requisito riportato nell'allegato è riferibile alla classe di emissione cogente al tempo della stipula contrattuale o dell'ordinativo;

6. Dopo il comma 10 sono aggiunti i comma da 10-bis a 10-quinquies;

10-bis. Per le rendicontazioni di cui alle istanze ai comma 3, 4 e 5 nonché 5-bis, 5-ter e 5-quater, sono trasmessi in allegato all'istanza, prospetti riportanti gli estremi della documentazione di cui al comma 10 in possesso della singola regione;

10-ter. Alle singole istanze di erogazione sono da allegare le attestazioni di osservanza delle disposizioni di cui al comma 4 dell'Articolo 5 e di cui all'Articolo 8 riportanti l'identificazione della singola unità di autobus oggetto delle rendicontazioni nonché dell'impresa presso cui la stessa è utilizzata;

10-quater. Gli estremi delle quietanze di pagamento rilasciate dal fornitore e gli atti di liquidazione e di spesa relative alle forniture di cui alle rendicontazioni, possono essere trasmessi entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui alla lettera b) dei comma 3, 4 e 5, nonché

del comma 5-bis e 5-ter, nel solo caso in cui la singola regione debba liquidare le spese già a presentazione fattura;

10-quinquies. La mancata presentazione degli estremi di cui al comma 10-ter dopo il termine ivi stabilito, o della documentazione di cui al comma 10-quater, comporta la revoca delle risorse utilizzate per le unità di autobus per cui non siano stati trasmessi gli estremi della relativa documentazione;

10-sexies. La mancata presentazione di istanze di erogazione per forniture contrattualizzate per le quali sono erogate risorse a titolo di anticipazione comporta la revoca delle risorse stesse e la conseguente ripetizione al Ministero nei termini di cui al comma 10-septies;

10-septies. La ripetizione delle risorse revocate, di cui al comma 10-sexies e al comma 6-octies dell'Articolo 7, è da effettuare entro i 90 giorni successivi alla comunicazione di avvio della procedura di revoca, con le modalità ivi indicate.

Articolo 5

(Varie e Allegato)

- 1. La documentazione di cui al comma 10-ter sotto il comma 6 del presente decreto, e altra documentazione eventualmente mancante, relativamente a forniture di cui a rendicontazioni presentate antecedente all'adozione del presente decreto, è da trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti entro due mesi dalla data di comunicazione di cui al comma 2.
- 2. E' abrogato il decreto ministeriale D.M. 261/2018, a partire dal giorno dell'intervenuta efficacia del presente decreto, comunicata dal ministero alle regioni.
- 3. Al presente decreto è allegato il prospetto tecnico richiamato all'Articolo 2, in sostituzione dell'Allegato 2 al D.M. 25/2017 già modificato dall'allegato al D.M. 261/2018.

II MINISTRO

Allegato in sostituzione dell'Allegato 2 al D.M. 25/2017

OFFERTA MERCEOLOGICA AUTOBUS

classe	caratteristica	alimentazione	pianale	lunghezza
I	urbano	varie	ribassato	diverse
II	extraurbano	varie	ribassato	diverse
II	extraurbano	varie	parzialmente ribassato (low entry)	diverse
II	interurbano	varie	rialzato	diverse
III	interurbano	varie	rialzato	diverse

Requisito essenziale per alimentazione: Più re

Più recente classe di emissione di gas di scarico o assenza di emissioni.

Equipaggiamenti minimi obbligatori:

Postazione disabili con incarrozzamento mediante pedana manuale (classe I, II-extraurbano,

II-extraurbano-low entry) ed elevatore carrozzella (classe II-interurbano e III);

Predisposizione dispositivo di conteggio passeggeri in salita e discesa e videosorveglianza;

Predisposizione per il rilevamento della posizione durante la corsa;

Predisposizione della validazione elettronica a bordo dei titoli di viaggio;

Predisposizione (cablaggio elettrico e antenna) per l'installazione di modem/router wi-fi per il

collegamento alla rete internet;

Colori di istituto e livrea (secondo le indicazionni dell'acquirente).

Quantità di porte a scelta; Alimentazione a gasolio, metano, elettrica, ibrida;